

**UNA TANTUM DI € 150 AI DIPENDENTI
PRECISAZIONI SULLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE
E NUOVE ISTRUZIONI INPS**

L'art. 18 del d.l. n. 144/2022 ^[1], in vigore dal 24 settembre u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2022) e convertito nella legge 17/11/2022 n. 175 («Gazzetta Ufficiale» n. 269 del 17 novembre 2022), prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un'indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro *“ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro”*.

Di conseguenza l'INPS:

- a) con la circolare n. 116/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022), ha fornito le prime istruzioni applicative;
- b) con il messaggio 17/11/2022 n. 4159, ha:
 - chiarito che “la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l'erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022”;
 - ricordato che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all'art. 18 del d.l. n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità; questa, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa;
 - chiarito che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022;
 - diramato le seguenti, nuove istruzioni operative:

«2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

Alla luce delle precisazioni fornite con il presente messaggio, i datori di lavoro dovranno attenersi alle nuove istruzioni di seguito riportate.

L'elemento <BaseRif> dovrà essere valorizzato indicando l'imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell'eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili. Nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS dovrà essere indicata la retribuzione teorica.

I datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese “2022-11”
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

2.2. Esposizione dei dati nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens

In ragione delle precisazioni fornite con il presente messaggio, considerata la necessità di una verifica puntuale circa l'esposizione del recupero relativo all' indennità in oggetto, si forniscono di seguito le indicazioni a cui i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica dovranno attenersi nella compilazione della ListaPosPA.

Rispetto a quanto comunicato con la circolare n. 116/2022, si dispone di valorizzare anche l'elemento <AltroImponibile>. Pertanto, nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, l'elemento <RecuperoSgravi> dovrà essere compilato nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “44”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell'elemento <AltroImponibile> dovrà essere dichiarato l'importo della retribuzione imponibile per la quale è riconosciuta l'erogazione dell'indennità una tantum oggetto di recupero, che naturalmente non potrà superare l'importo di 1.538,00 euro;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare pari a 150 euro.

2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

Tenuto conto delle precisazioni contenute nel presente messaggio, i datori di lavoro agricoli che corrispondono l'indennità nel mese di dicembre 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022 valorizzeranno, nella denuncia di competenza dicembre 2022, in <DenunciaAgrilIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che ha il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144” (cfr. la circolare n. 116/2022).

Si evidenzia che, per verificare la presenza della tredicesima o dei suoi ratei nella retribuzione corrisposta nelle competenze del mese di novembre 2022 o dicembre 2022, si terrà conto dei dati valorizzati per l'esonero ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, in particolare, dell'inserimento dei codici 7, 8 e 9 in <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgrilIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione (cfr. il paragrafo 9 della circolare n. 43/2022).

A integrazione di quanto indicato nella circolare n. 43/2022, si precisa che il codice 9, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1,

comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, potrà essere utilizzato anche per indicare l’importo della tredicesima, laddove la stessa sia erogata nel mese novembre 2022.»

[¹] **Art. 18 del d.l. 23/9/2022 n. 144** (in corsivo le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 175/2022)

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16. *Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l’onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.*

2. L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi ~~con~~ che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

4. L’indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 43.